

OGGETTO	DDL DI BILANCIO 2026 - ROTTAMAZIONE QUINQUIES IN ARRIVO
RIFERIMENTI	Ddl bilancio 2026
CIRCOLARE DEL	10/11/2025

Sintesi: il Ddl della legge di Bilancio 2026 approvato dal Governo, ed attualmente approvato in Parlamento, prevede una nuova versione della rottamazione delle cartelle di pagamento, cd. "Rottamazione quinques".

La nuova misura prevede:

- di sanare, col solo versamento del capitale e delle spese di procedura, i carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2023
- riferiti ai soli debiti risultanti dall'attività di controllo automatizzato/formale delle dichiarazioni, agli omessi versamenti dei contributi previdenziali INPS e delle multe stradali

E' necessario presentare apposita istanza entro il 30/04/2026, effettuando il versamento entro il 31/07/2026

- in soluzione unica
- o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con rata minima di €. 100 ed interessi del 4% annuo.

Nella seduta del 17/10/2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge (attualmente giunto in discussione al Senato) della legge di bilancio 2026.

Tra le misure più rilevanti si evidenzia l'introduzione di una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cd. "Rottamazione-quinques", la quale si discosta per numerosi aspetti dalle precedenti edizioni della definizione agevolata.

Si propone, di seguito, un riassunto del nuovo istituto, ponendolo a confronto con la precedente "Rottamazione-quater".

Oggetto	Rottamazione quater	Rottamazione quinques
Carichi ammessi	Affidati tra il 01/01/2000 ed il 30/06/2022	Affidati all'agente della riscossione <b>tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2023</b>
Debiti ammessi	Qualsiasi tipologia di carico (anche debiti da accertamenti o altri atti impositivi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ derivanti dalle attività di <b>controllo automatico e formale</b> delle <b>dichiarazioni annuali</b> ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR 600/73 (Redditi ed Irap) ed artt. 54-bis e 54-ter, DPR 633/72 (Iva)</li> <li>▪ i debiti per mancato versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS</li> <li>▪ multe stradali.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> non sono definibili i debiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ da accertamenti (anche di natura previdenziale)</li> <li>✓ o da altri atti impositivi (omessi versamenti di imposta di registro; atti di recupero per la compensazione di crediti; ecc.).</li> </ul>
Decaduti	Debiti relativi a <b>carichi affidati all'Agente della riscossione</b> oggetto di precedente definizione agevolata per i quali è intervenuta decadenza:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "rottamazione" ex art. 6, co. 2, DL n. 193/2016 (carichi 2000 al 2016)</li> <li>- "rottamazione-bis" ex art. 1, co. 5, DL n. 148/2017 (carichi dal 2000 al 30/09/2017)</li> <li>- "rottamazione-ter" ex art. 3, co. 5, DL n. 119/2018 (carichi dal 2000 al 2017) o "saldo e stralcio" ex art. 1, co. 189, L. n. 145/2018 (dei carichi dal 2000 al 2017 per le persone fisiche in grave difficoltà economica)</li> <li>- riapertura della "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio", ex art. 16-bis, co. 1 e 2, DL n. 34/2019</li> </ul>

		<p>Carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1/01/2000 ed il 30/06/2022 per i quali <b>al 30/09/2025 si è decaduti</b>, oggetto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>"Rottamazione-quater"</b> ex art. 1, co. 235, L. n. 197/2022 (carichi dal 1/01/2000 al 30/06/2022)</li> <li>- <b>Riammissione alla "rottamazione-quater"</b> ex art. 3-bis, DL n. 202/2024 (per i soggetti che al 31/12/2024 erano decaduti dalla Rottamazione-quater)</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> i soggetti che al 30/09/2025 erano in regola con il pagamento delle rate di dette procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non possono includere i carichi (per il debito residuo) nella nuova Rottamazione-quinquies</li> <li>- proseguono nei versamenti 2° i piani preesistenti</li> </ul>
<b>Riduzione del debito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sanzioni tributarie e previdenziali (cd. "somme aggiuntive" sui contributi)</li> <li>- interessi per ritardata iscrizione a ruolo</li> <li>- interessi di mora (art. 30, co. 1, DPR 602/73)</li> <li>- aggio per l'agente della riscossione</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> rimane dovuta alla sola "quota capitale", unitamente alle spese di notifica e alle spese sostenute per le eventuali azioni esecutive/cautelari</p>	
<b>Rateazione</b>	<p>Massimo 20 rate (5 anni); 10 rate per i "riammessi" Rata minima: nessuna</p>	<p><b>Massimo 54 rate (9 anni)</b> <b>Rata minima: €. 100</b></p>
<b>Interessi rateazione</b>	2% annuo	<b>4% annuo</b> (a decorrere dal 1/08/2026)
<b>Maxi rata iniziale</b>	<b>Prime 2 rate</b> pari, ciascuna, il 10% dell'importo totale del debito	<b>Non prevista</b>
<b>Decadenza</b>	Omesso versamento, anche parziale, della <b>singola rata</b> entro i 5 giorni di tolleranza	<p>Omesso versamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di <b>due rate, anche non consecutive</b></li> <li>- dell'ultima rata del piano di rateizzo scelto</li> </ul> <p>Dovrebbe operare la "tolleranza" di 5 giorni</p>
<b>Effetti</b>	<p>Con la presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</li> <li>- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;</li> <li>- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</li> <li>- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</li> <li>- non possono essere proseguiti le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;</li> <li>- il debitore non è considerato inadempiente ai fini del DURC</li> </ul>	
<b>Liti pendenti</b>	<p>Nella domanda di rottamazione il contribuente deve indicare, con riferimento ai debiti definibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se esistono giudizi pendenti relativi ai debiti oggetto della definizione</li> <li>- e impegnarsi formalmente a rinunciare a tali contenziosi.</li> </ul> <p>L'estinzione dei giudizi si realizza col versamento della 1é o unica rata delle somme dovute è dichiarata dal giudice dietro presentazione, da parte del debitore o dell'AdE-R che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore.</p> <p>L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.</p>	

## LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ASPETTI PROCEDURALI

<b>Domanda di adesione</b>	Presentazione di apposita istanza all'Agenzia Entrate Riscossione <b>entro il 30/04/2026</b>
<b>Comunicazione di accoglimento o rigetto</b>	<b>Entro il 30/06/2026</b>
<b>Scadenza unica rata</b>	31/07/2026
<b>Scadenza rate (in caso di pagamento rateale)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> rata           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 31 luglio 2026</li> <li>✓ 30 settembre 2026</li> <li>✓ 30 novembre 2026;</li> </ul> </li> <li>▪ dalla 4<sup>a</sup> alla 50<sup>a</sup> rata:           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 31 gennaio</li> <li>✓ 31 marzo</li> <li>✓ 31 maggio</li> <li>✓ 31 luglio</li> <li>✓ 30 settembre</li> <li>✓ 30 novembre,</li> </ul>           di ogni anno, a partire dal 2027;         </li> <li>▪ dalla 52<sup>a</sup> alla 54<sup>a</sup> rata:           <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 31 gennaio 2035</li> <li>✓ 31 marzo 2035</li> <li>✓ 31 maggio 2035.</li> </ul> </li> </ul>

Si rimane, ora, in attesa del testo definitivo della manovra di bilancio 2026.